# SENATO DELLA REPUBBLICA

### III LEGISLATURA

(N. 31)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIBILLE, BENEDETTI, CONTI, CARELLI, TURANI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Modifica alla legge 2 agosto 1957, N. 699, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della Pubblica Istruzione

Onorevoli Senatori. — Il disposto dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1957, numero 699, col quale si sostituisce il testo dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ha privato il Ministero della pubblica istruzione della possibilità di poter avere l'illuminato consiglio di eminenti uomini della cultura e della scuola col disporre che non possono farne parte per più di due volte consecutive i membri della prima Sezione nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, come d'altra parte, invece, saggiamente disponeva il progetto di legge relativo per non privare il Ministero di sì alti consigli.

Non è il caso di aggiungere altro perchè è evidente come si sia inavvertitamente disposto in tal modo l'allontanamento di uomini eminenti per scienza e cultura proprio quando per la maggiore esperienza acquisita nei lavori del Consiglio, più acuto è il loro giudizio e quindi più grande è il loro contributo nel consiglio stesso.

La legge 2 agosto 1957, n. 699, modificando la legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ha inoltre inserito all'articolo 11 una disposizione transitoria del seguente tenore:

« La durata del Consiglio superiore della Pubblica istruzione attualmente in funzione è prorogata a quattro anni; alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i membri della prima Sezione che abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente ».

Mentre la proroga del Consiglio superiore era giustificata da circostanze di carattere contingente, la esclusione della rieleggibilità dei membri del Consiglio stesso che ne fossero già stati membri per i due ultimi periodi consecutivi, rappresentava quindi una innovazione rispetto alle precedenti norme in materia di Consiglio superiore, confermando una diversa disciplina rispetto alle altre Sezioni nelle quali non sussiste un tale limite.

La disposizione limitatrice in questione poteva essere peraltro considerata ammissibile stante la proroga della validità del consesso, ma essa non ha più alcuna ragione di essere per il futuro.

Appare anzi opportuno ritornare alla normalità ed eliminare la disparità ora esistente tra le varie Sezioni.

#### LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare ciò appare necessario per quanto riguarda la nomina dei membri non elettivi di competenza del Ministro per i quali non potrebbero comunque valere le ragioni di ineleggibilità che hanno condotto all'approvazione della norma in questione. Mentre è anzi da sottolineare che tale limitazione verrebbe a condizionare notevolmente e con grave pregiudizio per la funzionalità del consesso il potere discrezionale attribuito al Ministero, allo scopo di assicurare una più piena rappresentatività a varie categorie di materie, come pure una possibilità di equilibrio tra di esse.

Per queste ragioni e tenuto conto del fatto che la norma transitoria in parola ha già espletato il suo effetto principale, vi proponiamo di approvare una modifica alla legge 2 agosto 1957, n. 699, che, abrogando la disposizione contenuta nell'articolo 11 a far data dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento riporti la situazione legislativa alla sua normalità e nel contempo modificando la dizione dell'articolo 10 consenta al Ministro di provvedere alla nomina di sua competenza senza tener conto del limite di ineleggibilità che ha già operato nei confronti dei membri di scelta elettiva.

Riteniamo perciò doveroso chiedere l'approvazione dei seguenti articoli.

## DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il testo del primo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1957, n. 699, che approva modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è così modificato:

« I componenti dei Corpi consultivi contemplati nella presente legge sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati».

#### Art. 2.

L'articolo 11 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è abrogato.